

Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza



**Provincia di
Vicenza**



**Comune di
Bassano del
Grappa**



**Comune di
Recoaro
Terme**



**Comune di
Schio**



**Comune di
Valdagno**



**Comune di
Vicenza**

Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano del comune di Schio

relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012

1. Premessa

Il comma 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 convertito con L. 211/2012, stabilisce che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita **relazione**, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

Il comma 25bis dell'art. 13 del DL 145/13 convertito con Legge 9/2014, stabilisce che “gli enti locali sono tenuti a inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del DL 179/2012, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio”.

La presente relazione è pertanto inviata, contestualmente alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, per posta elettronica certificata all'indirizzo osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza



**Provincia di
Vicenza**



**Comune di
Bassano del
Grappa**



**Comune di
Recoaro
Terme**



**Comune di
Schio**



**Comune di
Valdagno**



**Comune di
Vicenza**

Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano del comune di Schio

relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012

2. Servizio pubblico e servizio universale

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto terzo, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, facendo in modo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

Secondo la Commissione Europea le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
- 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;

Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza



**Provincia di
Vicenza**



**Comune di
Bassano del
Grappa**



**Comune di
Recoaro
Terme**



**Comune di
Schio**



**Comune di
Valdagno**



**Comune di
Vicenza**

Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano del comune di Schio

relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012

3. Normativa di riferimento

Per i servizi pubblici locali a rilevanza economica, ed in particolare per il settore del trasporto pubblico locale e regionale, allo stato attuale i riferimenti sono:

✓ Regolamento Comunitario n. 1370/2007:

all'art. 2 definisce:

- autorità competente: un'amministrazione pubblica o un gruppo di amministrazioni pubbliche di uno Stato membro, o di Stati membri, che ha il potere di intervenire nei trasporti pubblici di passeggeri in una zona geografica determinata, o qualsiasi altro organismo investito di tale potere;
- autorità competente a livello locale: qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza geografica non è estesa al territorio nazionale;

all'articolo 5 individua le modalità di aggiudicazione dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale;

✓ D. Lgs. 422/1997 e s.m.i.:

all'art. 18, comma 2, stabilisce che: *“Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare: a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio...”*;

✓ Legge 99/2009:

L'art. 61 dispone: *“1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatrici di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.”*;

✓ DL 78/2009 convertito con Legge 102/2009:

A ulteriore conforto dell'applicabilità del regolamento n. 1370/2007, con l'art. 4-bis si stabilisce che: *“Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatrici di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara*

Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza



**Provincia di
Vicenza**



**Comune di
Bassano del
Grappa**



**Comune di
Recoaro
Terme**



**Comune di
Schio**



**Comune di
Valdagno**



**Comune di
Vicenza**

Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano del comune di Schio

relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012

per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano”.

- ✓ D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011:
all'art. 3 bis prevede, tra l'altro, che *“le regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012”*, che la dimensione di tali ambiti di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale, che le funzioni di organizzazione di tali servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo di tali ambiti;
- ✓ D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012:
all'art. 34, commi da 20 a 27, detta previsioni per i servizi pubblici di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. In materia di pubblici servizi il ruolo degli enti locali rimane centrale, pur con la specificazione che per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica le funzioni di organizzazione sono esercitate dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;
- ✓ D.L. 50/2017 convertito con L. 96/2017.
ha introdotto una serie di vincoli e criteri di erogazione degli importi del fondo nazionale trasporti che nei fatti rendono meno certe le risorse economiche degli affidamenti futuri. In particolare:
 - l'art. 27 individua un percorso che progressivamente muta la natura del Fondo Nazionali Trasporti ampliando la suddivisione delle risorse secondo criteri premianti a scapito della certezza insita nei criteri storici;
 - l'art. 39 prevede una riduzione nell'erogazione dei fondi verso le Regioni inadempienti che può arrivare fino al 20% del fondo trasporti;
 - l'art 27 comma 12-quater introduce la separazione tra le funzioni di regolazione, indirizzo, organizzazione e controllo da quelle di gestione.
- ✓ Legge Regionale n. 25/1998 e s.m.i.;
- ✓ Deliberazioni ART n. 49/2015 e n. 154/2019

Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza



**Provincia di
Vicenza**



**Comune di
Bassano del
Grappa**



**Comune di
Recoaro
Terme**



**Comune di
Schio**



**Comune di
Valdagno**



**Comune di
Vicenza**

Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano del comune di Schio

relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012

4. Bacino territoriale, ente di governo

La Regione Veneto ha approvato la deliberazione n. 2048 del 19/11/2013 con la quale è stato individuato il Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Vicenza (comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) e sono stati altresì forniti gli indirizzi per la costituzione del relativo ente di governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000.

La medesima Regione ha preso atto, con la deliberazione 1079 del 24/06/2014, della Convenzione relativa alla "Costituzione dell'Ente di Governo del bacino territoriale del Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Vicenza" sottoscritta in data 7 maggio 2014, tra la Provincia di Vicenza e i Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Valdagno e Recoaro Terme, finalizzata all'esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino vicentino".

La Regione ha stabilito che, pur in presenza dell'Ente di governo, manterrà i rapporti finanziari direttamente con gli Enti costituenti l'Ente di governo.

Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza



**Provincia di
Vicenza**



**Comune di
Bassano del
Grappa**



**Comune di
Recoaro
Terme**



**Comune di
Schio**



**Comune di
Valdagno**



**Comune di
Vicenza**

Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano del comune di Schio

relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012

5. Organizzazione attuale del servizio di trasporto pubblico locale

5.1 Ente di governo del TPL del bacino di Vicenza

L'Ente di governo del TPL ha affidato, per effetto delle deliberazioni dell'Assemblea n. 2/2017 e n. 4/2017, la gestione in regime di concessione dei servizi extraurbani ed urbani dei Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa, Recoaro Terme e Valdagno alla società in house della Provincia e del Comune di Vicenza SVT S.r.l.. Il contratto, sottoscritto il 29/09/2017, ha avuto avvio il 01/10/2017 con scadenza prevista al 31/12/2026.

5.2 Provincia di Vicenza

La Provincia di Vicenza aveva affidato altri servizi minimi di trasporto pubblico locale, regolati da separati contratti di servizio a:

- ✓ Zanconato S.r.l. (ex Albiero Guido), in data 27/02/2001, prot. 12777, prorogato a seguito di vari atti fino al 31/12/2020 per un importo, nell'anno 2020, di 102.784,84 € oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti CCNL;
- ✓ Bettini Bus S.a.s., in data 27/02/2001, prot. 12772, prorogato a seguito di vari atti fino al 31/12/2020 per un importo, nell'anno 2020, di 57.657,13 € oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti CCNL;
- ✓ Bristol Autoservizi S.r.l., in data 26/02/2001, prot. 11360, prorogato a seguito di vari atti fino al 31/12/2020 per un importo, nell'anno 2020, di 147.894,44 € oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti CCNL;
- ✓ Canil Viaggi S.r.l., in data 26/02/2001, prot. 11760, prorogato a seguito di vari atti fino al 31/12/2020 per un importo, nell'anno 2020, di 374.648,37 € oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti CCNL;..
- ✓ Autoservizi Capozzo S.r.l., in data 26/02/2001, prot. 11351, prorogato a seguito di vari atti fino al 31/12/2020 per un importo, nell'anno 2020, di 572.343,96 € oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti CCNL;
- ✓ Autoservizi Girardi S.r.l., in data 26/02/2001, prot. 11355, prorogato a seguito di vari atti fino al 31/12/2020 per un importo, nell'anno 2020, di 451.487,43 € oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti CCNL;
- ✓ Autoservizi Lorenzi S.r.l., in data 26/02/2001, prot. 11364, prorogato a seguito di vari atti fino al 31/12/2020 per un importo, nell'anno 2020, di 358.735,73 € oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti CCNL;
- ✓ Zambon Silla Corrado, in data 26/02/2001, prot. 11366, prorogato a seguito di vari atti fino al 31/12/2020 per un importo, nell'anno 2020, di 53.361,50 € oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti CCNL;
- ✓ Zanconato S.r.l., in data 26/02/2001, prot. 11368, prorogato a seguito di vari atti fino al 31/12/2020 per un importo, nell'anno 2020, di 193.480,28 € oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti CCNL;.

Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza



**Provincia di
Vicenza**



**Comune di
Bassano del
Grappa**



**Comune di
Recoaro
Terme**



**Comune di
Schio**



**Comune di
Valdagno**



**Comune di
Vicenza**

Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano del comune di Schio

relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012

5.3 *Comune di Schio*

Il Comune di Schio aveva affidato, con DGC n. 132/1999 lo svolgimento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale a CO.N.A.M. S.c.r.l.. Tale contratto è stato successivamente prorogato fino al 31/12/2020 per effetto di una serie di provvedimenti giuntali e/o dirigenziali per un importo, nell'anno 2020, di 357.761,97 € oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti CCNL, unitamente ad una contribuzione dell'Amministrazione comunale al fine di garantire l'equilibrio della gestione contrattuale.

Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza



**Provincia di
Vicenza**



**Comune di
Bassano del
Grappa**



**Comune di
Recoaro
Terme**



**Comune di
Schio**



**Comune di
Valdagno**



**Comune di
Vicenza**

Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano del comune di Schio

relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012

6. Nuovi affidamenti dei servizi di TPL

Per effetto dell'affidamento in-house descritto al paragrafo 5.1 e tenuto conto delle previsioni dell'art. 4 bis del D.L. 78/2009 e della deliberazione n. 2/2017 dell'Assemblea dell'Ente di governo del TPL del bacino di Vicenza, deve essere attivata una procedura ristretta ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore dei servizi extraurbani gestiti da operatori privati (par. 5.2) e del servizio urbano del Comune di Schio (par. 5.3).

Le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con durata dell'affidamento di 6 anni, fatta salva la possibilità di eventuale proroga.

Nella allegata tabella sono individuate le produzioni chilometriche annue messe a gara (da DGR 640/2020).

Il rapporto tra le parti sarà regolato da un contratto di servizio (art. 3 regolamento CE 1370/2007 ed artt. 30, 31 e 32 della L.R. 25/1998) del tipo *net cost*, che ricomprenderà una serie di obblighi individuati dall'art. 2 del regolamento CE 1370/2007 e dall'art. 23 della medesima legge regionale.

A tutela del gestore, a fronte degli obblighi di servizio imposti dal contratto di servizio, il comma 2 dell'art. 23 della L.R. 25/1998 vieta l'effettuazione di servizi di trasporto passeggeri da parte di soggetti terzi in sovrapposizione o interferenza con i servizi affidati (se non già preesistenti al momento dell'invio delle lettere ad offrire). L'Ente di governo attribuirà diritti di esclusiva all'affidatario dei servizi il che, tuttavia, non è in grado di assicurare la copertura dell'effetto finanziario netto (così come definito al Regolamento citato), in considerazione dei ridotti livelli tariffari e della loro inidoneità all'integrale copertura dei costi.

Pertanto, gli obblighi di servizio vengono compensati anche a mezzo del corrispettivo finanziato con i trasferimenti regionali oltre che dei proventi tariffari, in modo da garantire l'equilibrio economico contrattuale durante il periodo di vigenza dell'affidamento.

Limitatamente ai servizi urbani del Comune di Schio, sono previste compensazioni finanziarie dirette da parte della relativa Amministrazione, a copertura dei costi sostenuti per la gestione degli stessi.

Si propone di adottare un aggiornamento annuale del corrispettivo in coerenza con la misura 19 della deliberazione ART n. 49/2015. La massima percentuale di aumento annuale è fissata all'interno del contratto di servizio.

In merito agli obblighi di servizio, l'art. 23 della L.R. 25/1998, li richiama in dettaglio:

- a) effettuare il servizio come previsto dal contratto
- b) garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio
- c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo
- d) fornire all'ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi
- e) adottare la carta dei servizi del settore trasporti
- f) garantire un servizio di qualità.

La qualità del servizio offerto è misurata con riferimento ai seguenti fattori:

- ✓ sicurezza del viaggio;
- ✓ regolarità del servizio;

Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza



**Provincia di
Vicenza**



**Comune di
Bassano del
Grappa**



**Comune di
Recoaro
Terme**



**Comune di
Schio**



**Comune di
Valdagno**



**Comune di
Vicenza**

Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano del comune di Schio

relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012

- ✓ pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture;
- ✓ confortevolezza del viaggio;
- ✓ servizi per passeggeri con handicap;
- ✓ informazioni alla clientela;
- ✓ aspetti relazionali e comportamentali;
- ✓ livello di servizio allo sportello;
- ✓ attenzione all'ambiente;

tenendo altresì conto:

- ✓ degli standard qualitativi minimi stabiliti dalla Regione;
- ✓ degli indicatori presenti nel Piano di bacino del TPL;
- ✓ dell'equilibrio economico del contratto di servizio.

obblighi di servizio che rientrano nella specie degli "obblighi di esercizio".

Il servizio affidato, inoltre, è un servizio pubblico di linea su itinerari e fermate predeterminati e con offerta indifferenziata al pubblico; ne consegue che l'operatore non può rifiutare la prestazione di trasporto passeggeri alle condizioni predeterminate dall'ente ed è pertanto assoggettato ad "obblighi di trasporto".

In ultimo, l'operatore è obbligato a svolgere la prestazione secondo i livelli tariffari prestabiliti dall'ente pubblico e, pertanto, è assoggettato ad "obblighi tariffari".

Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza



**Provincia di
Vicenza**



**Comune di
Bassano del
Grappa**



**Comune di
Recoaro
Terme**



**Comune di
Schio**



**Comune di
Valdagno**



**Comune di
Vicenza**

Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano del comune di Schio

relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012

7. Tariffe

Il contratto di servizio deve regolare il dettaglio delle tariffe e delle norme applicative.

Le scelte in materia tariffaria e/o di modifica del sistema tariffario sono svolte dall'Ente di governo (come da DGR 2048/2013), tenendo conto della necessità di assicurare il conseguimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi al netto del costo delle infrastrutture.

Il gestore del servizio di TPL è tenuto pertanto al rispetto del sistema tariffario e delle relative norme approvate dall'Ente di governo.

Il raggiungimento della copertura dei costi del servizio urbano di Schio viene comunque garantita dalle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione comunale titolare di tali servizi.

In particolare si fa riferimento al contenuto della deliberazione n. 1 del 23 luglio 2020. All'avvio del servizio verranno applicate le tariffe così come approvate nell'ultima seduta utile dell'Assemblea dell'Ente di governo del TPL prima della sottoscrizione del nuovo contratto.

Dai dati forniti dalle aziende (di cui al modulo B delle rendicontazioni alla Regione) relativamente agli anni 2016÷2018 per i servizi extraurbani e 2017-2019 per quelli urbani del Comune di Schio, i proventi sulla base dei vigenti sistemi tariffari sono riportati nella allegata tabella.

Si propone di adottare un aggiornamento annuale delle tariffe di trasporto, in coerenza con la misura 19 della deliberazione ART n. 49/2015. La massima percentuale di aumento annuale è fissata all'interno del contratto di servizio.

Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza



**Provincia di
Vicenza**



**Comune di
Bassano del
Grappa**



**Comune di
Recoaro
Terme**



**Comune di
Schio**



**Comune di
Valdagno**



**Comune di
Vicenza**

Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano del comune di Schio

relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012

Informazioni di sintesi

Oggetto dell'affidamento: Gara per l'affidamento della gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale (servizio urbano del Comune di Schio e reti minori dei servizi extraurbani), come da previsione inserita all'interno della deliberazione n. 2/2017 dell'Assemblea dell'Ente di governo del TPL del bacino territoriale di Vicenza.

Ente aggiudicatore: Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale di Vicenza – ufficio periferico istituito presso la Provincia di Vicenza.

Tipo di affidamento: Concessione.

Modalità di affidamento: Procedura ristretta con valutazione secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Durata del contratto di concessione: anni 6 (sei). L'Ente di governo si riserva la facoltà di esercitare l'opzione per la prosecuzione del servizio (ai sensi dell'art. 4, par. 4 Regolamento CE 1370/2007). L'eventuale periodo opzionale del servizio avverrà agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

Territorio interessato dal servizio da affidare: territorio provinciale di Vicenza e comune di Schio.

Importo contrattuale: corrispettivi regionali e contribuzione del Comune di Schio (oltre agli introiti da tariffa).

Soggetto responsabile della compilazione: Paolo Gabbi, direttore dell'Ente di governo del TPL di Vicenza, c/o Comune di Vicenza - Servizio Mobilità e Trasporti. Telefono. +39.0444.221521, e-mail: pgabbi@comune.vicenza.it, PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Data di redazione. 10/12/2020.